

Ordinanza del Tribunale del 25 agosto 2020 — Frank Recruitment Group Services / EUIPO — Pearson (PEARSON FRANK)

(Causa T-735/19) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Ritiro della domanda di registrazione – Non luogo a statuire»)

(2020/C 378/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Frank Recruitment Group Services Ltd (Newcastle upon Tyne, Regno Unito) (rappresentante: J. Dennis, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Pearson Plc (Londra, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 agosto 2019 (procedimento R 1884/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Pearson Plc e la Frank Recruitment Group Services Ltd

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) La Frank Recruitment Group Services Ltd e l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sono condannati a sopportare le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 432 del 23.12.2019.

Ricorso proposto il 14 agosto 2020 — TrekStor / EUIPO — Zagg (Custodie per dispositivi informatici)

(Causa T-512/20)

(2020/C 378/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: TrekStor GmbH (Lorsch, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e N. Willich, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zagg Inc. (Salt Lake City, Utah, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso: Disegno o modello dell'Unione europea n. 1 253 876-0001

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 giugno 2020 nel procedimento R 294/2019-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- ingiungere all'EUIPO di dichiarare nullo il disegno o modello controverso ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.

Ricorso proposto l'11 agosto 2020 — Carpatair / Commissione**(Causa T-522/20)**

(2020/C 378/47)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Carpatair SA (Timiș, Romania) (rappresentanti: J. Rivas Andrés e A. Manzaneque Valverde, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione relativa all'aiuto di Stato SA.31662 — C/2011 (ex NN/2011) — al quale la Romania ha dato esecuzione a favore dell'Aeroporto internazionale di Timișoara — Wizz Air;
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore manifesto di diritto nella decisione impugnata relativamente al carattere selettivo della pubblicazione di informazione aeronautica (AIP) del 2010 (in prosieguo: l'«AIP 2010»).

 - Come riconosciuto dai giudici rumeni, gli sconti inclusi nell'AIP 2010 hanno concesso un aiuto di Stato alla Wizz Air presso l'aeroporto di Timișoara.

2. Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti e su un errore di diritto per quanto riguarda la conclusione secondo la quale gli accordi tra il gestore aeroportuale e la Wizz Air non hanno conferito un vantaggio indebito a quest'ultima.

 - Anzitutto, il comportamento del gestore aeroportuale non sarebbe stato comparabile a quello di un operatore privato in economia di mercato. Inoltre, la Commissione avrebbe erroneamente valutato gli accordi come fatti isolati e non avrebbe preso in considerazione elementi di rilevanza determinante per il criterio dell'operatore privato in economia di mercato. Sviluppi prevedibili al momento della conclusione degli accordi avrebbero dimostrato che questi ultimi non erano redditizi nel medio e lungo termine al gestore aeroportuale.